

L'agricoltore stipulerebbe un contratto di assicurazione che garantisca, per il caso di morte, il pagamento di una somma corrispondente, all'incirca, al fabbisogno minimo di denaro che gli occorre annualmente per l'esercizio dell'agricoltura, fabbisogno che si può ragguagliare a L. 300 per ettaro; sarebbe però concesso all'agricoltore la facoltà di aumentare, entro certi limiti il capitale assicurato negli anni in cui egli avesse necessità di ricorrere al credito agrario di esercizio in misura più elevata. Tale copertura complementare sarebbe accordata senza visita medica quando non superasse L. 150 per ettaro e per un complesso non superiore a 100 ettari contro semplice presentazione di un documento attestato dall'Istituto Regionale di Credito Agrario, attestando l'avvenuta apertura di credito ed il relativo ammontare, e contro pagamento del premio di rischio;

b) concessione di prestiti sulla polizza, entro i limiti del valore di riscatto, al tasso di interesse netto annuo del 5%, quando l'agricoltore dimostri di impiegare il prestito nell'acquisto di macchine agricole, di strumenti, o comunque per migliorare il rendimento del fondo;